



COMUNE DI BAGNOLI IRPINO

C.A.P. 83043 - PROVINCIA DI AVELLINO

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO

<i>N. 5 del Reg.</i> <i>Data 15-01-2013</i>	OGGETTO: Istituzione del registro comunale delle dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari - Testamento biologico.
--	---

L'anno **duemilatredici**, il giorno **quindici**, del mese di **gennaio** alle ore **18:20**, nella sala delle adunanze del palazzo municipale, alla Prima convocazione Straordinaria, partecipata ai Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIO			
CHIEFFO ANIELLO	Presente	GARGANO SALVATORE	Presente
DI GIOVANNI QUINTINO	Presente	DI CAPUA ANTONIO	Presente
MARANO EUSEBIO	Assente	BRANCA LUCA	Presente
CAPUTO GIUSEPPE	Presente	VENTURA CARMELO	Assente
VIVOLO INCORONATA	Assente	CHIEFFO LUIGI	Presente
NIGRO ANTONIO	Presente	NIGRO MICHELE CLAUDIO	Assente
CELLA ANTONIO	Presente	DI CAPUA GIANCARMINE	Assente
ARCIUOLO LUCIANO	Presente	VIVOLO MARIA	Presente
MALANGONE SALVATORE	Presente		

presenti n. 12

assenti n. 5

Assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa CARMEN PASTORE
presiede l'adunanza il SINDACO Avv. ANIELLO CHIEFFO il quale, riconosciuta la legalità, invita il Consiglio a discutere l'argomento suindicato in seduta *Pubblica*

Riferisce al Consiglio l'assessore Arciuolo. Si richiama alla vicenda di Piergiorgio Welby allo scopo di formulare un esempio inteso a far comprendere la scelta di sottoporre al Consiglio Comunale la presente proposta di deliberazione. Richiama, quindi, l'art. 32 della Costituzione italiana che sancisce il principio che "nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge" e che "la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana".

Stante quanto sancito in Costituzione, appare paradossale la stessa vicenda di Piergiorgio Welby, la quale andava definita, evitando in tal modo tutti i dibattiti ad essa associati, semplicemente applicando l'art. 32 della Costituzione.

È peraltro noto che, sul tema del testamento biologico, manca una legislazione nazionale. Al contempo, però, non può non prendersi atto della circostanza che a manifestazioni di volontà di persone diverse sono associate conseguenze diverse: anche Papa Giovanni Paolo II ha rinunciato alle cure dei medici e la sua volontà è stata rispettata senza che, peraltro, la decisione manifestata abbia suscitato problematica alcuna.

Istituire il registro per l'annotazione dei testamenti biologici, pertanto, si pone in linea con il rispetto della persona e si ispira alla pari dignità di tutti gli uomini.

La scelta fatta dall'Amministrazione è quella di istituire un registro in cui viene annotata una comunicazione resa dall'interessato, a mezzo della quale questi rende noto di aver redatto un testamento biologico e identifica l'esecutore dello stesso. Il testamento in questione, pertanto, non viene consegnato al Comune, il quale garantisce la certezza della comunicazione intercorsa e permette di identificare le persone incaricate dell'esecuzione del testamento medesimo.

La proposta in questione, continua l'Assessore, è in linea con la decisione di istituire il registro delle unioni civili: le sollecitazioni che provengono "dal basso" hanno soprattutto lo scopo di mantenere acceso il dibattito sulle problematiche sottese, così da costringere ad una regolamentazione orientata al rispetto della persona umana e della sua volontà, la quale ultima non può avere un peso e un rilievo diverso a seconda da chi promana, come negli esempi riferiti.

Prende la parola il Sindaco. Evidenzia come non rare siano state le occasioni di vero e proprio mancato esercizio del potere legislativo: di tante problematiche si discute senza però pervenire a provvedimenti finali e tanto accade, purtroppo di frequente, su questioni collegate alla dignità della persona umana. Si pensi alla problematica dei DICO - Diritti e doveri delle persone stabilmente Conviventi - così come a quella del testamento biologico: sono esempi di carenza legislativa ingiustificabile, tanto più ove si consideri che l'ordinamento ha, in sé, insite delle soluzioni perfettamente praticabili, ma che comunque "complicano la vita" ai cittadini. Si può pensare, ad esempio, di rappresentare determinate volontà innanzi al notaio e, comunque, definire in tal modo i propri rapporti personali. Rimangono incomprensibili le ragioni per le quali in questo settore non si ritiene di semplificare gli adempimenti. La soluzione prospettata per il testamento biologico permette, attraverso l'ufficio anagrafe comunale, di dare certezza ad una manifestazione di volontà, manifestazione di liberi soggetti in una libera Repubblica. Si fornisce, in tal modo, ai cittadini uno strumento per regolare i propri rapporti personali. L'intervento organizzativo per la macchina comunale è semplice, ma l'esito è importante perché si fornisce un servizio al cittadino piuttosto che costringere lo stesso ad andare dal notaio e al contempo si opera in linea e in attuazione dell'articolo 32 della Costituzione italiana.

Il Sindaco invita al voto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi nel corso della discussione della presente proposta di deliberazione

RICHIAMATI:

- l'articolo 32 della Costituzione italiana che stabilisce che *“nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”* e che *“la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”*, configurando per tutti i cittadini quello che i giuristi definiscono un *“diritto perfetto”*, che cioè non ha bisogno di leggi applicative per essere esercitato;
- l'articolo 13 della Costituzione che afferma che *“la libertà personale è inviolabile”*, rafforzando pertanto il riconoscimento alla libertà ed indipendenza dell'individuo nelle scelte personali che lo riguardano;

DATO ATTO:

- che la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea sancisce che il consenso libero e informato del paziente all'atto medico è considerato come un diritto fondamentale del cittadino, afferente ai diritti e all'integrità della persona (Capo 1, *Dignità*, articolo 3, *Diritto all'integrità della persona*);
- che la Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la biomedicina, Oviedo 1977, ratificata dal Governo Italiano ai sensi della Legge n.145 del 28 marzo 2001, stabilisce all'articolo 9 che *“i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che al momento dell'intervento non è in grado di esprimere la propria volontà saranno tenuti in considerazione”*;

TENUTO CONTO che il nuovo Codice di Deontologia Medica adottato dalla Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, all'articolo 38, afferma che *“il medico deve attenersi (...) alla volontà liberamente espressa della persona di curarsi (...). Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato”*;

CONSIDERATO:

- che con la *“dichiarazioni anticipata di volontà”* si fa riferimento alla manifestazione di volontà di una persona (testatore), dichiarazione fornita in condizioni di lucidità mentale, in merito alle terapie che intende o non intende accettare nell'eventualità in cui dovesse trovarsi nella condizione di incapacità di esprimere il proprio diritto di acconsentire o non acconsentire alle cure proposte (consenso informato) per malattie o lesioni traumatiche cerebrali irreversibili o invalidanti;
- che, anche in assenza di una specifica normativa nazionale, è possibile, così come attestato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani, che i Comuni istituiscano dei registri nei quali vengano raccolte le attestazioni dei soggetti residenti che hanno redatto le proprie dichiarazioni anticipate di volontà con l'indicazione dell'avvenuta redazione, del luogo e dei soggetti presso cui sono conservate, al fine di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza;
- che l'istituzione di tali registri può essere ricondotta allo svolgimento delle funzioni amministrative del comune riguardanti *“La popolazione ed il territorio comunale nei settori organici dei servizi alle persone e alle comunità”* (art. 13, comma 1 del TUEL);

RILEVATO che, in assenza di specifiche previsioni legislative si può ricondurre tale attività allo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie del comune nei settori dei servizi alle persone e alle comunità correlate al ricevimento di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;

PRESO ATTO che le finalità di tali registri è dare notizia che le dichiarazioni anticipate di volontà sono state rese, potendosi configurare come attività fondate sull'art. 47 del D.P.R. 445/2000 in materia di dichiarazioni sostitutive di atti notori;

VISTO il D.L.vo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTO lo Statuto comunale vigente, approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del 8/09/2008 e successive modifiche;

ACQUISITO il parere favorevole reso dal Segretario comunale nei limiti della sua competenza a termini dell'art. 49 del D.L.vo 18/8/00 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Con n.10 voti favorevoli e n. 2 astenti (Chieffo Luigi e Vivolo Maria) espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. **LA PREMESSA**, che qui si intende integralmente trascritta e confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. **DI ISTITUIRE**, fatta salva l'approvazione di un'apposita normativa nazionale in materia, un Registro delle dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari – testamento biologico - presso l'Ufficio Comunale di Stato Civile;

3. **DI DARE ATTO:**

- Che con l'espressione "*testamento biologico*" (detto anche: testamento di fine vita, dichiarazione anticipata di volontà) si fa riferimento a un documento contenente la manifestazione di volontà di una persona che indica in anticipo i trattamenti medici cui essere/non essere sottoposta in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile;

- Che tale registro è riservato ai soli cittadini residenti nel Comune di Bagnoli Irpino ed ha la finalità di consentire l'iscrizione nominativa, mediante autodichiarazione, dei cittadini che hanno redatto una dichiarazione anticipata di volontà per i trattamenti sanitari con l'indicazione del depositario, con lo scopo di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza;

4. **DI FORMULARE** i seguenti indirizzi generali in ordine all'impostazione del Registro in questione:

- il Registro deve riportare il numero progressivo delle dichiarazioni di avvenuta predisposizione del così detto testamento biologico e l'elenco dei soggetti dichiaranti e dei depositari presso cui viene depositato il testamento biologico; il dichiarante dovrà rendere dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR. 445/2000 nella quale darà atto di aver compilato e sottoscritto la dichiarazione anticipata di trattamento. Tale dichiarazione sostitutiva di atto notorio sarà allegata al Registro istituito con il presente atto;

- il funzionario comunale accettante ed incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del Registro rilascerà al dichiarante e al depositario l'attestazione relativa alla dichiarazione di avvenuta predisposizione del testamento biologico;

- il funzionario accettante non conosce il contenuto del testamento biologico che è un atto strettamente personale e non risponde pertanto dei contenuti del testamento stesso;

- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale viene dato atto di aver compilato e sottoscritto una dichiarazione anticipata di trattamento avrà un numero progressivo e verrà annotata sul Registro, sul quale verranno altresì annotati i riferimenti relativi al luogo e al depositario;

- agli interessati sarà rilasciata attestazione relativa alla dichiarazione di avvenuta predisposizione del testamento biologico riportante il numero progressivo attribuito e annotato sul registro;
- attraverso successiva dichiarazione, da rendersi secondo le modalità sopra riportate, sarà in ogni momento possibile modificare o revocare le precedenti volontà;
- nell'istanza, il dichiarante potrà autorizzare il Comune a comunicare la sua iscrizione nel Registro ad altri soggetti, come ad esempio: parenti, conviventi, medici, strutture ospedaliere e di cura, associazioni o ad altri soggetti individuati; tali soggetti potranno richiedere attestazione dell'iscrizione nel registro;

5. DI INDIVIDUARE l'Ufficio di Stato Civile quale ufficio competente a detenere il Registro comunale delle Dichiarazioni Anticipate di Volontà relative ai trattamenti sanitari – testamento biologico -, demandando al Segretario comunale l'adozione degli eventuali provvedimenti per l'organizzazione del Registro nonché l'adozione delle singole e conseguenti modalità operative;

6. DI DARE ATTO che l'istituzione del Registro non prevede impegno di spesa.

Regolarità tecnica e regolarità e correttezza dell'azione amministrativa

Visto: Favorevole

Data: 04-01-2013

Il Responsabile del servizio
F.to **CARMEN PASTORE**

Il presente verbale viene così sottoscritto

Il Presidente
F.to ANIELLO CHIEFFO

Il Segretario Comunale
F.to CARMEN PASTORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo comune (*Albo Pretorio On-Line*) accessibile al pubblico (*art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69*)

Dalla residenza comunale, li, 31.01.2013

Il Segretario Comunale
F.to CARMEN PASTORE

E' copia conforme all'originale.

Dalla residenza comunale, li, 31.01.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARMEN PASTORE

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 31.01.2013 al 15.02.2013 ed è divenuta esecutiva il 25.02.2013, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (*art.134, comma 3 del T.U. n.267/00*).

Dalla residenza comunale, li,

Il Segretario Comunale
F.to CARMEN PASTORE

E' copia conforme all'originale.

Dalla residenza comunale, li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARMEN PASTORE
